

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=

Prot. N. 6433

Ufficio Inquilinato

Brindisi, li 16 SET. 1970

-AL SIG. Officiada M. Nicola e M. Stella

Via Mindelli - lotto 80 - E. c/3

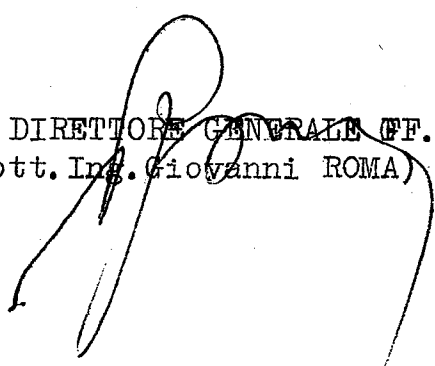
OSTUNI

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del
contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei te
nuto in fitto.-

Distinti saluti.-

IL DIRETTORE GENERALE CF.
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)



Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant^e (2) in Brindisi Via Casimiro
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^e denunziant^e (3) ed il

Sig. CHIONDA FELICE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) **20 AGO. 1954** 19.....

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate **Appartamento n.19 al 2° Lotto delle Case**
Case popolari in Ostuni via per Cellie

Durata della locazione **20 AGO. 1954** **10 AGO. 1955**

Corrispettivi pattuiti: **£. 2250 mensili anticipate**

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

Brindisi 20 AGO. 1954



PRESIDENTE
DENUNZIANTE (7)

Registrata la presente denuncia, addì 19..... al N. **1371**

vol. foglio registro **Atti privati** ed esatte lire **NO**

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti, alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(3 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com. Ubaldo

Vallarino fu Giuseppe nella sua

qualità di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorant e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziante (3) ed il

Sig. GHIONDA FELICE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 20 Agosto 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

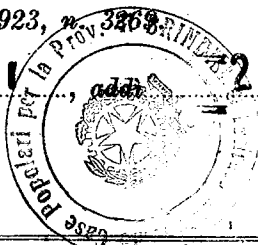
Designazione delle cose locate: Appartamento n. 19 al 2° lotto dell
Case Popolari in Ostuni Via per Ceglie

Durata della locazione: dal 20 Agosto 1953 al 10 Agosto 1954

Corrispettivi pattuiti: L. 2.250 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3268

A BRINDISI, addì 27 AGO. 1953



IL DENUNZIANTE (7)
(Com. Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 5 SET. 1953

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I ^l sottoscritti ^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti ^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi ^o denunzianti ^e (3) ed il

Sig. CHIONDA Felice

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 14 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1960 al 10 - 8 - 1961

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 e 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1960

I DENUNZianti (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 22 AGO. 1960 19 al N. 538
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

(*)

IL DIRETTORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi e con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunziant (3) ed il

Sig. CHIONDA Felice

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1959

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 19 del 2° lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 2.820 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli artt. 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 24 AGO. 1959 19
27 Agosto

I DENUNZianti (7)

L. PRESIDENTE
Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 24 AGO. 1959 19 al N. 128
vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

G. V. DI NESTO
Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(\$ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.

- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

- (4) Hanno avuto oppure avranno.

- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

- (3) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi denunzianti (3) ed il

Sig. Ghionda Felice

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 19 del 2° lotto.

di Case Popolari nel Comune di Ostuni

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 2820 mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esecuzione degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1958

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 29 AGO. 1958 al N. 177

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 1.000.000

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE



ESTRATTO DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1923, N. 3269

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
(2) Dimora di ciascuno.
(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
(4) Hanno avuto oppure avranno.
(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell'I. A. C. P.

dimorante (2) BRINDISI Via Casimiro 2

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. *Onofredo Felice*

convenzioni che (4) Hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 19 57

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 19 del 2° Lotto
di case popolari nel Comune di Ostuni

Durata della locazione: dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 2820 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 19 57.

DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

Com.te Ubaldo Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 27 Agosto 19 57 al N. 1414

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire *quarantatremila*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunce
Art. del campione unico(47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o del denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (1) Com.te Ubaldo VAL-

LARINO fu Giuseppe nella sua qua-

lità di Presidente dell'I.A.C.P. =

dimorante (2) Brindisi-Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti e (3) ed il

Sig. GHIONDA Felice fu Giovanni

..... convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1956

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 19/A del 2° lotto
di Case Popolari in Ostuni - Via per Teglie. -

Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1956 al 10 Agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: £. 2.820. = mensili anticipate. -

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI, addì 29 SET 1956



DENUNZIANTE (7)

FELICE GHIONDA

Ubaldo Valarino

Registrata la presente denuncia, addì 18 OTT 1956 19 al N. 2078

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire duecento e

favore

IL PROCURATORE

(*) Bollo a calendario.



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessazioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Off. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome, luogo e data di nascita del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, luogo e data di nascita e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 78 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I... sottoscritti... (1)... Com.te Ubaldo...

VALLARINO... nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti... e (2)... Brindisi... Via Casimiro, 9

dichiara... di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi... denunzianti... e (3)... ed il...

Sig. GHIONDA FELICE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate : Appartamento n. C/3 del 2° lotto

di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione : dal 10-8-1963 al 10-8-1964

Corrispettivi pattuiti : L. 3341 mensili anticipate

Reddito catastale esclusa la rivalutazione L. 532-15960

Non censiti in catasto

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 19-8-1963

DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 19-8-1963

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 28 AGO. 1963

(*) Bollo a calendario.

IL CASSIERE

CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)



Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte l'imposta.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 12 qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 12 quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa dell'imposta di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti all'imposta proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di bollo e bolle
(art. 10 della legge 29.12.1991, n. 1298)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I^l sottoscritt^o (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimorant^e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess^o denunziant^e (3) ed il

Sig. GHIONDA FELICE

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 19⁶²

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n^o 19 del 2^o lotto
di Case Popolari nel Comune di OSTUNI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Corrispettivi pattuiti: L. 3341- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI 27 Agosto 62
A add. 19

IL DENUNZIANTE (7)

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 23 AGO 1962 19 al N. 1686

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

IL DIRETTORE

(Dott. Davide Casano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Brindisi, li

10 FEB. 1971

-ALL'UFFICIO RAGIONERIA

-ALLA SEZIONE CONTABILITA' FITTI

SEDE

OGGETTO: Deposito cauzionale.-

Si prega volere provvedere al rimborso
del deposito cauzionale di £. 11.546
versato dal Sig. Ghianda Felice - letto 2° - Via
M. Minelli 9 - Ostuni .-

Tale somma dovrà essere versata, a no-
me ~~dell'interessato ed a mezzo dell'allegato~~
~~bollettino di o/e., per fitti arretrati.-~~

per cambio intestazione.

IL CAPO UFFICIO INQUILINATO
(Sig. Giovanni Scanni)

SC/mo.-



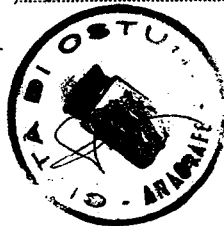
CITTA' DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE certifica

che Cavallo Mario Carmelo
nato in Ostuni il 2 Marzo 1883
(atto N. 123) è deceduto in Ostuni
addì 9 (Nove)
del mese di Febbraio dell'anno 1942
(Millemovecentoquarantadue) atto N. 71
Si rilascia in carta libera per uso Casse Popolari

Ostuni, 28-5- li 1945



L'UFFICIALE DELLO STATO CIVILE

di 23,3/192

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. _____
Ufficio Inquilinato

Brindisi, li _____

-AL SIG. ANTONIA M. NICOLA E M. STELLA
Via Mandella - 9 - lotto 2°
C. S. T. H. N. I

OGGETTO: Cambio di intestazione di alloggio in locazione semplice -

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso il cambio di intestazione di un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito in via Mandella lotto 2 scala 2 interno 3. -

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali 1,25. -

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro n. 17 per la stipula del relativo contratto. -

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di Lire 23.319 come appresso dovuto:

a)- mensilità di fitto e servizi dal <u>10/2/1970</u> al <u>10/2/1970</u>	
£. <u>1.412</u> vano x vani <u>1,25</u> £. <u>4.532</u>	
b)- canone consumo acqua normale e fogna.... £. <u>800</u>	
c)- contributo nelle spese di illuminazione delle scale..... "	<u>200</u>
d)- imposta registrazione, ecc. il 4% su a) .. "	<u>184</u>
TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO..... £.	<u>5.713</u>
e)- Deposito cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto).... "	<u>11.346</u>
f)- Deposito spese contrattuali..... "	<u>8.000</u>
TOTALE..... £.	<u>23.319</u>

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisoria e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo. -

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento. -

Non presentandosi entro il 7/3/1970 corrente, sarà dichiarata rinunciataria al cambio di intestazione dell'alloggio. -

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)

Rossetto

SC/mo. -

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CON SEDE IN ROMA - VIA CIO' IL GRANDE, 21

NUMERO DI CODICE FISCALE

8 0 0 7 8 7 5 0 5 8 7

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NELL'ANNO 1986 AL SIG.

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	NUMERO DI CODICE FISCALE
GHIONDA MARIA STELLA	25/03/1918	GHN MST18C65G187S

I SEGUENTI IMPORTI PER PENSIONI

8 - EMOLUMENTI IMPONIBILI	15 - TOTALE DETRAZIONI	20 - RITENUTA FISCALE OPERATA E DA INDICARE NEL MOD. 740
5.006.090	600.730	

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

21 - IMPORTO ARRETRATI	25 - TASSAZIONE %	27 - DETRAZIONI SU ARRETRATI PENSIONE	28 - RITENUTA FISCALE OPERATA
50.400	12,00	6.050	

ESTREMI DELLA PENSIONE	SEDE	CATEGORIA	N° CERTIFICATO	UFFICIO PAGATORE
	1600	10	60006975	C00

DATA

IL PRESIDENTE DELL'IN.P.S.

02 02 87 G. MILITELLO

Mod. 201 (pensioni Tesoro - Inps - Enti pubblici) (Art. 2 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni)

DUPLICATO

L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
CON SEDE IN ROMA - VIA CIRO IL GRANDE, 21

NUMERO DI CODICE FISCALE

80078750587

CERTIFICA DI AVER CORRISPOSTO NELL'ANNO 1986 AL SIG.

COGNOME E NOME

GHIONDA MARIA NICOLA

DATA DI NASCITA

07/04/816

NUMERO DI CODICE FISCALE

I SEGUENTI IMPORTI PER PENSIONI

8 - EMOLUMENTI IMPONIBILI

4650430

15 - TOTALE DETRAZIONI

558060

20 - RITENUTA FISCALE OPERATA E DA INDICARE
NEL MOD 740

EMOLUMENTI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI E SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

21 - IMPORTO ARRETRATI

41850

25 - ALIQUOTA %

12,00

27 - DETRAZIONI SU ARRETRATI PENSIONE

5020

28 - RITENUTA FISCALE OPERATA

ESTREMI DELLA PENSIONE	SEDE	CATEGORIA	N° CERTIFICATO	UFFICIO PAGATORE
	1600	VO/ART	86000494	119

DATA

9-7-87

IL PRESIDENTE DELL'INPS

I.N.P.S.

Centro Operativo di O. ini



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

L'Ufficiale dello Stato Civile

certifica

che GHIONDA MARIA STELLA

nat a in Ostuni il 25.3.1918

atto n. 167, è deceduta in Pisa

addì 28 (ventotto)

del mese di aprile dell'anno 1989

(millenovecentottantanove) atto n. 12 P. 2^C.

Si rilascia per uso consentito dalla legge

Ostuni, li 12.5.1989



L'Ufficiale dello Stato Civile
L'UFFICIALE DI STATO CIVILE

DELEGATO

VITO SAVERIO

UFFICILE AMM.VO



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

L'Ufficiale dello Stato Civile

certifica

c h e GHIONDA MARIA NICOLA

nat. a in OSTUNI il 7/4/1916

atto n. 270, è decedut. a in OSTUNI

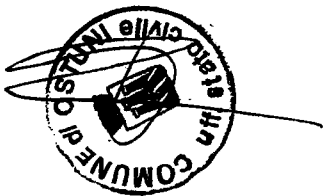
addì 10 (dieci)

del mese di novembre dell'anno 1988

(millenovecentottantotto) atto n. 53.P.II.S.B.

Si rilascia per uso consentite dalla legge

Ostuni, li 12/5/1989



L'Ufficiale dello Stato Civile
L'IMPIEGATO ADDETTO
Uff.le Amministrativo
ZACCARIA PASQUALE
Ufficio Stato Civile

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----oo0oo-----

Prot. n. 5006

Brindisi, li

28 GIU. 1993

SERVIZIO GRUPPO

UTENZA

- Al Notaio Dr. Nicola SALOMONE

Via Pola, n. 34

72017

OSTUNI

- Al Sig. Eredi di GHIONDA M. Nicola e
M. Stella

Via Mons. Mindelli, 19

72017

OSTUNI

OGGETTO: Cessione in proprietà dell'alloggio popolare in Ostuni - Via
Mons. Mindelli - Lotto 2° - sc. A - piano R - int. 3 -

Pagamento in unica soluzione - Assegnatario: GHIONDA M. Nicola
e M. Stella (deceduti) (art. 250)

..... - Legge 8/8/1977, n. 513 e Legge 5/8/1978,
n. 457. =

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del con-
tratto di compravendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore del
lo assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in uni-
ca soluzione del prezzo di cessione dell'alloggio pari a £. 9.196.000.-

(diconsi lire Novamilionicentonovantottomila.)
e della relativa I.V.A. nella misura del 4% del prezzo stesso. A tal
fine, in allegato, si trasmettono alla S.V. i dati tecnico-catastali re-
lativi all'alloggio da cedersi in proprietà.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto
con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Avv. Pietro DELL'ANNO)

TR/mz

Partita IVA 00061820742

11. Reviewed: 105 Jan 1963

Nota Post 22 del 21/1/20

PARTITA IVA CLIENTE

S. 29. Eredi di
Gherardo Nicolai e N. Zucca
via Manzoni 19
Tum.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA. - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce va soggetta a rischio e pericolo del Cliente, anche se consegnata franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prelievi s'intendono fra fine della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adirà l'Autorità Giudiziarica competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate: per il regolare saldo al pregio di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi a Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riteniamo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

PAGAMENTI

PAGAMENTI

- 10 NIP = NIP 34634460 2

IMPONIBILI

30-3220

2840-11404

IVA

4-17-468

TOTALE

226.368

TOTALE
FATTURA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940 N. 1474)

Prot. n. 401

11.21 DELL'1986

SERVIZIO: GRUPPO UTENZA

RACCOMANDATA A.R.

Eredi di

- Al Sig. GHIONDA M. Nicola e M. Stella

Via Mons. Mindelli - Lotto 2° sc. A/3

72017 OSTUNI

e.p.c. - Al SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Legge 8.8.1977, n. 513 (Art. 29) e succ. modific. - Cessione in proprietà dell'alloggio sito in OSTUNI - Via Mons. Mindelli - Lotto 2° - sc. A - int. 3 - piano R -

Comunicazione del valore definitivo.

Si fa seguito alla lettera di questo Istituto del 20.9.80 prot. n. 6533 per far presente che, a seguito di comunicazione da parte dell'U.T.E. del valore definitivo dell'alloggio indicato in oggetto (£.20.000.000.=) è stato determinato il prezzo definitivo di cessione in £. 9.198.000.= al netto di tutte le riduzioni e detrazioni di legge.

Ciò premesso, tenuto conto che il prezzo pagato dalla S.V. in via provvisoria è stato di £. 5.518.800.= oltre IVA 4%, la S.V. dovrà pagare la differenza di £. 3.679.200.= oltre £. 147.168.= per differenza IVA.

Si comunica altresì che gli importi su citati dovranno essere versati con assegni circolari non trasferibili intestati a: Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Brindisi" da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che ne rilascerà apposita fattura. (giorni martedì, giovedì, venerdì, ore 10/12).

Pertanto, si invita la S.V. a voler ottemperare a quanto sopra nel più breve tempo possibile.

Distinti saluti

TR/mz

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DELL' ALLOGGIO

(Art. 23 della Legge 8.8.1977, n. 513 e Art. 52 della Legge 5.8.78 n.457)

- Assegnatario: GHIONDA NICOLA E STELLA
- Alloggio sito in OSTUNI
alla Via Mons. Mindelli Lotto ~~0~~ ^{2°} ~~Cantere~~
n., Scala ^A, int. ³ pia
no ..R:....

§§§§§§§§§§

- Valore venale alloggio determinato dall'U.T.E. £. 20.000.000
- Migliorie apportate dall'assegnatario da detrarre £. =
Valore venale dell'alloggio al netto £. 20.000.000=

R I D U Z I O N I

a) - 1,5% per ogni anno di effettiva occupazione fino
ad un massimo di anni 20:

- Dal 10-8-70 (data inizio locazione)

31-12-88

- Al (massimo anni 20)

Anni n. 18... x 1,5% = 27% su £. 20.000.000= £. 5.400.000

PREZZO DI CESSIONE

£. 14.600.000=

b) - Ulteriore riduzione del 10% da applicarsi in caso di
richiedente con reddito non superiore a quello deter
minato ai sensi di legge (~~6.875.000~~)

13.750.000

(Reddito lordo £. 9.656.090

Riduzione per n. figli a carico £.

Riduzione del 40% per reddito di la=
voro dipendente £. 3.862.436

Reddito comparabile con limite di leg
ge - Inferiore- £. 5.793.654

Riduzione del 10% su £. 14.600.000= £. 1.460.000

DEFINITIVO PREZZO DI CESSIONE

£. 13.140.000=

MODALITA' DI PAGAMENTO

(Art.28 della Legge 8.8.1977, n.513 e Art.52 della Legge 5.8.1978 n.457)

PAGAMENTO IN CONTANT

13.750.000

a) - Reddito inferiore a £. ~~6.875.000~~=

- Prezzo di cessione	£. 13.140.000
- Sconto 30%	£. 3.942.000
Definitivo prezzo di cessione	£. 9.198.000=+Iva

b) - Reddito superiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione	£.
- Sconto 20%	£.
Definitivo prezzo di cessione	£.

PAGAMENTO RATEALE:

13.750.000

a) - Reddito inferiore a £. ~~6.875.000~~=

- Prezzo di cessione alloggio	£. 13.140.000=+Iva
- Anticipo in contanti del 15%	£. 1.971.000
Residuo debito da ammortizzare in 15 anni al 5,50%	£. 11.169.000=

b) - Reddito superiore a £. 6.875.000.=

- Prezzo di cessione alloggio	£.
- Anticipo in contanti del 30%	£.
Residuo debito da ammortizzare in 10 anni al 6%	£.

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R. D. 13.9.1940, N. 1471)

Prot. N. 7399

Servizio Risanamento

li, 1.10.1952

Al Coordinatore del Servizio
Affari Legali ed Utenza

S E D E

OGGETTO: Legge 8.8.77 n.513 e 5.8.78, n.457 - Pratica di riscatto
alloggio sito in OSTUNI - Lott. 2° - Via Mons. Minelli
Scala A - Piano R - int. 3 - Sig. G. HONDA Nicola e Stella

In allegato si rimettono, in n.8 esemplari
copia della unità immobiliare e delle eventuali pertinen-
ze, copia dello specchietto riepilogativo degli elemen-
ti tecnico-catastali, nonché nota, in duplice copia, me-
diante la quale il locale Ufficio Tecnico Erariale ha co-
municato il valore venale dell'alloggio determinato ai sen-
si della legge di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
Ris.to
(Geom. Vito SAVINO)

VISTO: Il Coordinatore Generale
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

/Pm

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI - BRINDISI

Assegnatario CHIONDA NICOLA E STELLA Comune OSTUNI
Quartiere _____ Lotto/Cant. 2 Via MONS. MINDELLI
Civ. 9 Pal. _____ Scala A Piano 12 Int. 3 Vani ut. 242

In Catasto E.U. l'unità immobiliare è riportata alla partita 6346
Fg. di mappa 147 Partic. 977 Sub 3 Cat. A/4 Cls. 3
Vani cat. 3,50 Mq. / Rendita 532 Anno ultimazione

CONFINANTI ALLOGGIO

NORD VARIO SCALA A - ALLOGGIO INT. 24
SUD ALLOGGIO INT. 1/B
EST STESSA DITTA
OVEST VIA MONS. MINDELLI

CONFINANTI SCANTINATO

NORD _____
SUD _____
EST _____
OVEST _____

PARTI ED AREE COMUNI

VARIO SCALA - TERRAZZO

Consistenza della Unità Immobiliare a "MURI COMPRESI"

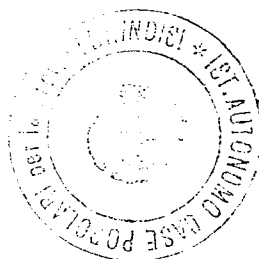
Alloggio Mq. Balconi mq. Cantina/Box

Area scoperta esclusiva Mq.

Gli elementi di individuazione della U.I. sono quelli determinati secondo lo stato di fatto e rilevato al momento del disbrigo della pratica e confrontati con quelli catastali.

NOTE: IN CATASTO CHIONDA FELICE

Servizio ATTORE
 (C. Spino)



IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Ant. LONGO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI - BRINDISI

Assegnatario CHIONDA NICOLA E STELLA Comune OSTUNI
Quartiere _____ Lotto/Cant. 2 Via MONS. MINDELLI
Civ. 9 Pal. _____ Scala A Piano 12 Int. 3 Vani ut. 2+2

In Catasto E.U. l'unità immobiliare è riportata alla partita 6346
Fg. di mappa 147 Partic. 677 Sub 3 Cat. 4/4 Cls. 3
Vani cat. 3,50 Mq. 1 Rendita 532 Anno ultimazione

CONF INANTI ALLOGGIO

NORD VIA SCALA 2 - ALLOGGIO INT. 2/B

SUD ALLOGGIO INT. 1/B

EST STESSA DITTA

OVEST VIA MONS. MINDELLI

CONF INANTI SCANTINATO

NORD _____
SUD _____
EST _____
OVEST _____

PARTI ED AREE COMUNI

VALLO SCALA - TERRAZZO

Consistenza della Unità Immobiliare a "MURI COMPRESI"

Alloggio Mq. _____ Balconi mq. _____ Cantina/Box _____
Area scoperta esclusiva Mq. _____

Gli elementi di individuazione della U.I. sono quelli determinati secondo lo stato di fatto e rilevato al momento del disbrigo della pratica e confrontati con quelli catastali.

NOTE: IN CATZSTO CHICNDX FELICE

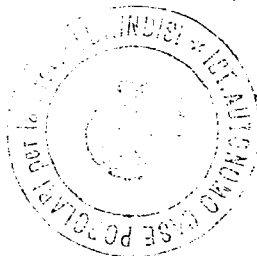
Service

STORE

Testimonio

Quinto)

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



-----§§§§O§§§§-----

BRINDISI, 11 - 9 FEB. 1989

OGGETTO: Legge 3.3.1977, n°513 e 5.8.1976, n.457 - Richiesta determi
nazione del valore venale degli alloggi costruiti ai sensi
della legge 2.7.49 n° 408 in FOSUNO
rione _____ Via MONS. MINDELLI

In relazione a quanto stabilito dall'art. 29/513 e dell'art. 52/457, si prega codesto Spett.le Ufficio Tecnico Erariale voler procedere alla determinazione del valore venale della unità immobiliare, senza tenere conto delle migliorie apportate dall'assegnatario, con riferimento al 27.5.87, data in cui è divenuta esecutiva la deliberazione della Regione Puglia N. 350x del 16.4.1987.

BRINDISI

Prot. IV. 6642

Data- 7 LUG. 1992



COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Eranio ELIA)

PROT. N° 8757 /499/92
BRINDISI, Li 15 GIU. 1992

OGGETTO: Legge 3.3.1977, N.513 e 5.3.1978, N.457 - Valutazione dell'im-
mobile sopraindicato, richiesta dell'I.A.C.P. di Brindisi,
ai sensi dell'art. 29/513 e 52/457.

Con riferimento alle caratteristiche di cui all'allegato e a quelle desunte in luogo, ai sensi della Legge di cui all'oggetto. Si stima l'alloggio medesimo in lire "20.000.000" al netto delle migliorie apportate dall'assegnatario e con riferimento alla data del 27/5/87

L'INGEGNERE CAPO
PRIMO DIRIGENTE
(Dott. Ing. Saverio RUGGERI)



~~XXXXXXXXXXXXXX~~

0000

Brindisi, lì

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

All.

N.B. Si allega delib. n.757
del 22-5-1990.
Relazione tecnica

- Al Notaio DR. NICOLA BALLOTTA
Viale Poiss. n. 14

- O - T U N I -

- Al Sig. FRANCO GIULONDA . NICOLO' . SPILL
Via Mons. Mindelli

SECRET

OGGETTO: Preliminare di vendita dell'alloggio popolare .sito.in.Ostuni
 .Lotto.22.r.Cc/1.r.Tot.12.r.Tit.1995..Indelli.....
 Pagamento in unica soluzione - Assegnatario GIUDIZI.....GIUDIZI.....
 A.SFALLA-deceduti - LEGGE 8/8/1977, n. 513 (1977) e
 successive modificazioni ed integrazioni.

Si chiede alla S.V. di voler provvedere alla stipula del preliminare di vendita dell'alloggio indicato in oggetto a favore dello assegnatario in indirizzo che ha già provveduto al pagamento in unica soluzione del prezzo provvisorio dell'alloggio pari a lire 5.510.000- (dicansi lire Cinquemilioncinquecentodiciotto) e della relativa I.V.A. nella misura del 4% del prezzo stesso. A tal fine, in allegato, si trasmette alla S.V. relazione tecnica contenente gli estremi di confinazione dell'alloggio.

All'assegnatario si fa presente che egli resta obbligato dal momento dell'avvenuto pagamento del prezzo provvisorio dell'alloggio e fino alla costituzione del condominio, a pagare allo Istituto una quota mensile provvisoria per spese generali, di amministrazione, manutenzione, servizi, consumi e ogni altra eventuale spesa dallo Istituto sostenuta o da sostenere per l'alloggio in questione, pertinenze, accessori ed elementi comuni dello stabile e complesso edilizio di cui l'alloggio stesso fa parte, suscettibile di variazioni annuali e salvo conguaglio in sede di rendiconto annuale o finale.

L'assegnatario è pregato di prendere direttamente contatto con il notaio in indirizzo per la stipula dell'atto.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Avv. Pietro DELL'ABATE)

~~GR/mz~~

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

BRINDISI

Prot. N. 165

VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARGOMENTO N. 3

DELIBERAZIONE N. 7990

OGGETTO: TRASFERIMENTO IN PROPRIETA' DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, MEDIANTE STIPULA DEI RELATIVI CONTRATTI NOTARILI DI COMPRAVENDITA, DA EFFETTUARSI AI SENSI DELL'ART. 28 E 29 DELLA LEGGE 8/8/1977, N. 513 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.=

L'anno millenovecentonovanta DUE il giorno TREDICI del mese di NOVEMBRE ore 10,00 in Brindisi, nell'apposita sala delle adunanze dell'ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI della Provincia di Brindisi, sita in Via G. B. Casimiro, n. 27.

A seguito di apposita convocazione, fatta con avvisi scritti, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- 1) Avv. Pietro DELL'ANNO - *Presidente*
- 2) Sig. Vincenzo CAPPELLINI - *V. Presidente*
- 3) Sig. Angelo CANIGLIA *Consigliere*
- 4) Sig. Giovanni CARBONELLA - *»*
- 5) Sig. Salvatore GIANNETTO - *»*
- 6) Dr. Cosimo MATULLI - *»*
- 7) Sig. Lorenzo BELLANOVA - *»*
- 8) Rag. Giuseppe ZUFFIANÒ - *»*
- 9) Sig. Giuseppe CARBONE - *»*
- 10) _____ - *»*

COLLEGIO SINDACALE

- 11) Dr. Francesco LEOCI - *Presidente*
- 12) Rag. Fortunato ORLANDO *Sindaco R.*
- 13) Dr. Teodoro CONTARDI *Sindaco R.*

PRESENTE	ASSENTE
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
	SI
SI	
	SI
	SI
	SI
	SI

Assiste l'Ing. Antonio LONGO, Coordinatore Generale, con funzioni di Segretario, incaricato della redazione del presente verbale.

IL Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio alla trattazione dell'ordine del giorno trasmesso in data 6/11/1992 n. 9061 di prot.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'art. 29 della legge 8/8/1977, n. 513 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la cessione in proprietà di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa autorizzazione della Regione Puglia;
- Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 3509 del 16/4/1987 e n. 8748 del 30/9/87 che autorizzano l'Istituto alla vendita degli alloggi di cui all'elenco allegato alle stesse deliberazioni;
- Considerato che, ai sensi del 2° comma dell'art. 29, la cessione deve avvenire secondo le condizioni o modalità di cessione previste dall'art. 28 della stessa legge;
- Esaminata la documentazione esistente in atti dalla quale risulta che il prezzo definitivo di cessione degli alloggi, che varierà solo a seguito delle modalità di pagamento che saranno prescelte dall'interessato così come previsto dalle precitate norme di legge, è stato elaborato sulla base del valore venale determinato dall'U.T. E. e della documentazione reddituale a suo tempo prodotta dagli interessati;
- Considerato infine che allo stato non sussistono motivi ostativi alla cessione in proprietà a favore dei relativi assegnatari o aventi diritto al subentro nel rapporto di locazione, degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'elenco che, allegato al presente provvedimento deliberativo, ne costituisce parte integrante, essenziale ed inscindibile;
- Con il voto consultivo favorevole del Coordinatore Generale, espresso ai sensi di legge, ed alla unanimità dei presenti;

D E L I B E R A

= DI TRASFERIRE, in proprietà, mediante stipula dei relativi contratti notarili di compravendita, da effettuarsi ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 8/8/1977, n. 513 e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei relativi assegnatari o aventi diritto al subentro nel rapporto di locazione gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'elenco che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante, essenziale ed inscindibile, dando mandato ai competenti Uffici di provvedere a quanto occorrente per il perfezionamento dei relativi atti.=.

= ALLEGATO: copia elenco.=.

REDAZIONE LIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Rep. 8856

21/12/1992

Il Coordinatore

del 21/12/1992

Prende atto

- Nella espressa intesa e a condizione
che l'Amministrazione rispetti i vincoli
di cui all'art. 28 (V. comma)
della sp. n. 412/PI.

Del che è stato redatto il presente processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto dal
Presidente, dai componenti e dal Segretario.

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro Dell'Anno)

I COMPONENTI

(Vincenzo Cappellini)

Angelo Caniglia

(Giovanni Carbonella)

(Salvatore Giannetto)

Cosimo Matulli

Lorenzo Bellanova

(Giuseppe Zuffianò)

Giuseppe Carbone

IL SEGRETARIO
(Dott. Ing. Antonio Longo)

Si attesta e certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio di questo
Ente il giorno di mercato

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Longo)

Per

27-11-1992

COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Longo)



COMUNE	LO.TTO O CANT/RE	V I A O PIAZZA	SC/INT.	PREZZO DEFINITIVO DI CESSIONE	GENERALITA' ASSEGNETARIO	IL PRESIDENTE (Avv. Pietro DELL'ANNO)
FASANO	C/857 5°	A. GRANDI L.GO DON MINZONI	Unica/6 A/1	38.509.000= 16.344.900=	ANGLANI TOMMASO LOCONTE AURELIA Ved. Tauro Giuseppe	
CISTERNINO	C/1083	(Monte La Croce) S.Giovanni Bosco	Unica/6	23.814.000=	PETRONELLI GAETANO	

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)



27

ELenco DEGLI ALLOGGI DA CEDERS - VA SENZA DATA. 29
MODELLO DELLA LEGGE 9-9-1977, n. 543 R. SUCCESSO-VITTORIO-F. CAR-ON-

COMUNE	LOTTO O CANT/RE	V + A O Piazza	SO/INT.	TERRENO DIRETTIVO D. 0735-ONE	GENERAL-ITA' ASSEGNETARIO
BRANDIS	9°	Campagna, 19	A/12	17.451.000=	TASCO CONSIGLIA VED. ✓ Morelli Giuseppe
S. VITO NORMANNI	2°	Via XXV Luglio	C/6	13.539.500=	PRETE TOMMASO
OSTUNI	4°	mons. Mindelli	A/3	20.730.000=	BENVENUTO ANTONIO
OSTUNI	2°	mons. Mindelli	A/3	13.140.000=	GHIONDA M. NICOLA E ✓ N. STELLA
OSTUNI	10°	TAMBURRINI	G/5	21.294.000=	HELPIGNANO ANGELO ✓
OSTUNI	20°	Giolitti	Unica/5	24.596.000=	MARZIO CARMELA
OSTUNI	20°	Giolitti	Unica/7	24.533.000=	MEDIANI ALFONSO
OSTUNI	7°	L.go Tamburrini	D/4	17.199.000=	BRANDI VITTORIA
OSTUNI	10°	L.go Tamburrini	H/2	20.916.000=	MARSEGLIA GIULIA Ved. ✓ Sgura Antonio
OSTUNI	5°	L.go Tamburrini	F/4	17.262.000=	BUONGIORNO GIUSEPPA Ved. ✓ Roma Antonio
OSTUNI	C/13575	L.go Risorgimento	Unica/3	25.851.600=	MORO COSIMA

IL COORDINATORE GENERALE
(Don. Ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ENNO)



COMUNE	LOTTO O CANT/RE	V I A O PIAZZA	SC./INT.	PREZZO DEFINITIVO DI CESSIONE	GENERALITA' ASSEGNATARIO
OSTUNI	2°	Mons. Mindelli	A/2	13.415.000=	GIORGINO GIOVANNI E MARIA
FRANCAVILLA F.	C/16978	Giolitti	B/7	26.715.825=	NARDELLI FRANCESCO
FRANCAVILLA F.	C/16978	Regina Braccio	A/4	28.572.750=	BARBIERI CARLO
FRANCAVILLA F.	C/16978	Regina Braccio	B/3	32.021.000=	VACCA ANTONIO
FRANCAVILLA F.	C/16978	Giolitti	A/2	29.383.650=	CANIGLIA ROMEO
FRANCAVILLA F.	C/2861	F. Baracca	C/18	28.793.250=	CANNALIRE COSIMO (ex Cannalire Giovanni)
MESAGNE	4°	F.lli Bandiera	D/5	22.007.700=	DE MAURO ERMES
MESAGNE	3°	Pisacane	E/5	17.829.000=	CALO' SALVATORA
MESAGNE	3°	Pisacane	A/2	16.450.000=	NACCI COSIMO
FASANO	1°	Naz. dei Trulli	A/3	21.210.000=	PAGNELLI ANTONIO
FASANO	2°	F. Turati	C/3	18.648.000=	MINELLI FILOMENA
FASANO	3°	A. Grandi	F/4	26.530.000=	OLIVE FRANCESCA vedo Bongiorno Francesco
FASANO	4°	F.lli Rosselli	G/3	23.247.000=	SARDELLA GIUSEPPE
FASANO	6°	Treves	A/2	22.302.000=	DE CAROLIS LUCREZIA
FASANO	C/857	A. Grandi	Unica/3	25.830.000=	LATORRE MARIA

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio Longo)

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro Dell'Anno)

DITTA

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
72100 BRINDISI
Partita IVA 00061820742

fattura n. 56/30

a saldo/in conto vs. ordine

data

Brindisi, 31 Ottobre 1990

Nota Prot. 4548 del 25/10/90.

RIFERIMENTI

AA LL. ex utroque

CONSEGNA

PARTITA IVA CLIENTE

Sigg. Eredi Ghionda M. Nicola
e M. Stella

Via Mons. Minelli

G. tui

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA - 1. Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. - 2. La merce viaggia a rischio e pericolo del Cliente, anche se convenuta franco a destino. - 3. Salvo patto espresso, tutti i prezzi s'intendono franco sede della Ditta venditrice. - 4. In caso di ritardo nel pagamento decorreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello sconto aumentato di tre punti. - 5. Per qualsiasi controversia si adira l'Autorità Giudiziaria competente nel territorio della Ditta venditrice. - 6. Non si rilasciano quietanze separate per il regolare saldo si prega di rimandare la fattura. Comunicateci eventuali errori/omissioni relativi ai Vs. dati anagrafici e fiscali. Senza Vs. comunicazioni resteranno validi quelli qui riportati e ci riterremo liberi da ogni responsabilità e sanzione.

quantità	descrizione	prezzo	sc.	imponib. ☒ %	imponib. ☐ %	imponib. ☐ %
	Preliminare di vendita dell'alloggio popolare sito in G. tui lotto 2, località A, int. 13, via' Mons. Minelli. Art. 23 legge 513 e succ. modif. Prezzo provvisorio di emissione			5518800		
A/C Monte dei Bianchi di Sime				imponibili	5518800	
Nw 0883355043-03 - 2 5518800				IVA	220752	
Nw 0462044210-04 - 2 220752				totale	5739552	
				totale fattura	5739552	

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

====00000=====

Prot. n.

7378

Brindisi, 125 OTT. 1988

SERVIZIO AFFARI
LEGALI E UTENZA

- Al Sig. EREDI GIUNDA M. NICOLA E M. STELLA

Via/P.zza Mons. Mindelli n. _____

Lotto 2°, scala A int. 12

- O S T U N I -

- AL SERVIZIO AMMINISTRAZIONE

S E D E

OGGETTO: Preliminare di vendita dell'alloggio popolare sito in Ostuni.
Lotto 2° r. Sc/A. r. Int. 12 - Via Mons. Mindelli.....
Assegnatario GIUNDA M. NICOLA e M. STELLA - deceduti.....
Legge 8/8/1977, n. 513 (art. 25) a successive modificazioni ed
integrazioni.

Con riferimento alla lettera della S.V. del 22-7-1989... con la quale comunica che intende pagare in unica soluzione il prezzo provvisorio dell'alloggio, si informa che il pagamento dovrà avvenire mediante un vaglia bancario di £. 5.512.800 quale prezzo provvisorio dell'alloggio e uno di £. 220.752 pari 4% per I.V.A., entrambi non trasferibili ed intestati a "ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI BRINDISI" da consegnare personalmente al Servizio Amministrazione dell'Istituto che rilascerà ricevuta provvisoria e relativa fattura I.V.A. La S.V. dovrà, inoltre, presentarsi presso il Servizio Amministrazione dell'Istituto per definire la propria situazione contabile quale risulta alla data del Ottobre 1990 e per la comunicazione della quota mensile condominiale che la S.V. sarà tenuta a pagare a decorrere da tale data e fino alla costituzione del condominio. A tal fine dovrà esibire le ricevute di tutti i versamenti effettuati posteriormente alla data del 31/12/1988.

Si avverte che gli uffici dell'Istituto siti in Brindisi, alla Via G.B. Casimiro, n. 27, sono aperti al pubblico nei giorni di martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Distinti saluti

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. ing. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

E IN REGOLA CON I PAGAMENTI

AL 31/8/90

31/8/90

GR/mz

RACC. A.P.

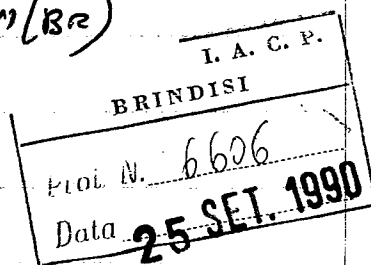
ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI BRINDISI.

A seguito della Vs. raccomandata del 20 settembre
1990 Prot. N° 6533 relativa al contratto prelimina-
re di vendita dell'alloggio popolare sito in Ostuni
in Via Mons. Luigi Mindelli lotto 2, scala A, int.
19, ^{del 1990} gli eredi Ghionda M. Nicola e Ghionda M. Stella
comunicano di voler versare, per la stipulazione del
contratto definitivo di cessione in proprietà del
suddetto alloggio, in contanti ed in una unica so-
luzione nota a) la somma di ~~5.518.800~~ (cinquemil-
lionicinquecentodiciottomila800.)

IN attesa di VS, riscontro sentitamente ringraziano;

OSTUNI 22-9-1990 Ghionda Teresa
Ghionda Sabina
Ghionda Felice

Si prega inviare la pratica al nostro
Michele SALOMONE VIALE POLA-OSTUNI (BR)
31/x/1990



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 6533

Brindisi, li 9.08.1978

Raccomandata a.r.

EREDI GHIONDA M. NICOLA E
- AL SIG. GHIONDA M. STELLA

Via Mons. Mindelli

- O S T U N I -

OGGETTO: Legge 8.8.1977, n. 513 (Art.29) e legge 5.8.78, n.457 -
(art.52) contratto preliminare di vendita dell'alloggio
popolare sito in O S T U N I
Lotto 2° scala A int. 19 piano R.
alla Via Mons. Mindelli n. =

Si comunica che l'Istituto, in attesa della determinazione del valore venale da parte dell'U.T.E. occorrente per la stipulazione del contratto definitivo di cessione in proprietà, ha proceduto, ai sensi delle disposizioni di legge citate in oggetto, agli adempimenti necessari per addivenire alla stipulazione del contratto preliminare di vendita dello alloggio della S.V.

Pertanto, nel far presente che la stipula del preliminare resta subordinata alla definitiva approvazione del relativo provvedimento deliberativo, si comunica che il prezzo provvisorio di cessione dell'alloggio indicato in oggetto, operate le riduzioni di legge, è pari a £. 7.884.000=.

Tenuto conto che il suddetto prezzo di cessione varia in considerazione dell'ammontare del suo reddito complessivo familiare e delle modalità di pagamento prescelte, si fa presente che la S.V. dovrà in effetti pagare:

- a) - In Caso di pagamento per contanti la somma di £. 5.518.800=
diconsi £. Cinquemilioni cinquecentodiciottomilaottocento=;
- b) - In caso di pagamento rateale, un anticipo in contanti di
£. 1.182.600= (diconsi lire Unmilione centottantadue milaseicento
=====). Il residuo debito di £. 6.701.400=
===== sarà ammortizzato in anni 15 ad un
ta tasso di interesse annuo del 5,50% =

Pertanto, si invita la S.V. a far conoscere con lettera raccomandata a.r., entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione, la forma di pagamento prescelta.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE GENERALE
(Dotting. Antonio LONGO)

IL PRESIDENTE
(Avv. Pietro DELL'ANNO)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 3295

Brindisi, li 21 APR. 1989

Raccomandata a.r.

- AL SIG. GHIONDA NICOLA E STELLA

Via Mons. Mindelli, A/3

- O S T U N I -

OGGETTO: Legge 8.8.1977, n. 513 (Art.29) e legge 5.8.78, n.457 -
(art.52) contratto preliminare di vendita dell'alloggio
popolare sito in Ostuni
Lotto 2 scala A int. 3 piano _____
alla Via Mns. Mindelli n. _____.

Si comunica che l'Istituto, in attesa della determinazione del valore venale da parte dell'U.T.E. occorrente per la stipulazione del contratto definitivo di cessione in proprietà, ha proceduto, ai sensi delle disposizioni di legge citate in oggetto, agli adempimenti necessari per addivenire alla stipulazione del contratto preliminare di vendita dello alloggio della S.V.

Pertanto, nel far presente che la stipula del preliminare resta subordinata alla definitiva approvazione del relativo provvedimento deliberativo, si comunica che il prezzo provvisorio di cessione dell'alloggio indicato in oggetto, operate le riduzioni di legge, è pari a £. 7.884.000=.

Tenuto conto che il suddetto prezzo di cessione varia in considerazione dell'ammontare del suo reddito complessivo familiare e delle modalità di pagamento prescelte, si fa presente che la S.V. dovrà in effetti pagare:

- a) - In Caso di pagamento per contanti la somma di £. 5.518.800=
diconsi £. Cinquemilionicinquecentodiciottomilaottocento;
- b) - In caso di pagamento rateale, un anticipo in contanti di
£. 1.182.600= (diconsi £ire Unmilionicientottantaduemilaseicento)
=====). Il residuo debito di £. _____
£. 6.701.400= sarà ammortizzato in anni 15 ad un
tasso di interesse annuo del 5,50%.

Pertanto, si invita la S.V. a far conoscere con lettera raccomandata a.r., entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione della presente comunicazione, la forma di pagamento prescelta.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE GENERALE
(Dott. Ing. Antonio LONGO)

IL COMMISSARIO S. TRAORDINARIO
(Dott. Ing. Erminio ELIA)

PER RICEVUTA 21-4-'89

by fier (nipote della anagrafica)

PRELIMINARE DI VENDITA

DETERMINAZIONE DEL PREZZO PROVVISORIO DI CESSIONE DELL'ALLOGGIO

(Art. 28 della Legge 8/8/1977, n. 513 e Art. 52 della Legge 5/8/1978, n. 457) -

- Assegnatario GHIONDA NICOLA E STELLA
..... Ostuni
- Alloggio sito in Lotto o = Cantiere
2° Via Mons. Mindelli A
..... alla n. Scala ...
int. 3 R.
..... piano

- Valore alloggio determinato a campione £. 12.000.000=
.....

RIDUZIONI

a) - 1,5% per ogni anno di effettiva occupazione
fino ad un massimo di anni 20:

- Dal 10-8-70 (data inizio locazione)

- Al 31-12-88 (massimo anni 20 o = data
lettera di comunicazione
di prezzo)

Anni n. 18 27% 12.000.000=
x 1,5% = su £.
pari a £. 3.240.000

PREZZO DI CESSIONE £. 8.760.000=

b) - Ulteriore riduzione del 10% da applicarsi in
caso di richiedente con reddito non superio
re a quello determinato ai sensi di legge
(6.875.000) (13.750.000)

{ Reddito lordo £. 9.656.090
.....
Riduzione per n. figli a
carico
40%
Riduzione del 25% per reddito
di lavoro dipendente £. 3.862.436
.....
Reddito comparabile con limiti
di legge (Inferiore) £. 5.793.654
=====

Riduzione del 10% su £. 8.760.000= pari a £. 876.000
.....

PREZZO PROVVISORIO DI CESSIONE £. 7.884.000=
=====

MODALITA' DI PAGAMENTO

(Art. 28 della Legge 8/8/1977, n. 513 e Art. 52 della Legge 5/8/1978, n. 457) -

PAGAMENTO IN CONTANTI:

(13.750.000)

a) - Reddito inferiore a £. ~~6.875.000.=~~

- Prezzo di cessione £. 7.884.000

- Sconto 30% £. 2.365.200

PREZZO PROVVISORIO DI CESSIONE £. 5.518.800=
=====

(13.750.000)

b) - Reddito superiore a £. ~~6.875.000.=~~

- Prezzo di cessione £.

- Sconto 20% £.

PREZZO PROVVISORIO DI CESSIONE £.
=====

PAGAMENTO RATEALE:

(13.750.000)

a) - Reddito inferiore a £. ~~6.875.000.=~~

- Prezzo di cessione alloggio £. 7.884.000

- Anticipo in contanti del 15% £. 1.182.600

RESIDUO DEBITO da ammortizzare in 15 anni al
5,50% £. 6.701.400=
=====

(13.750.000)

b) - Reddito superiore a £. ~~6.875.000.=~~

- Prezzo di cessione alloggio £.

- Anticipo in contanti del 30% £.

RESIDUO DEBITO da ammortizzare in 10 anni al
6% £.
=====



ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
BRINDISI

(ERETTO IN ENTE MORALE CON R.D. 13-9-1940, N. 1474)

Prot. N. 9534

Il. 29 NOV. 1988

Al Coordinatore del Servizio

AA.LL. ed Utenza

S E D E

OGGETTO: Art. 29 della Legge 8/8/77, n°513 e art. 52 della Legge 5/8/78, n°457. = Valutazione a campione per la determinazione del prezzo provvisorio dell'alloggio realizzato ai sensi della legge n° 406 lotto 0 cant. 2 - INT. 2/19
Assegnato al Sig. CHIONDA NICOLA E STELLA

Al fine di stipulare il contratto preliminare di vendita, in pendenza della valutazione definitiva dell'U.T.E., si determina mediante valutazione a campione, in f. 12.000.000 (Dodici milioni di lire) il prezzo provvisorio dell'alloggio sito in OSTUNI alla Via MONS. MINDELLI civ. 9 scala A piano 2 int. 3 confinanti N. VANO SCALDA - ALLOGGIO INT. 3/A - S. ALLOGGIO INT. 1/B - E. STESSA DITTA - O. VIA MONS. MINDELLI

Il Coordinatore del Servizio
Risanamento

(Geom. Vito SAVINO)

VISTO: IL COORDINATORE GENERALE
(Dr. Ing. Antonio LONGO)

/pm



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

STATO
DI
FAMIGLIA

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

In conformita' delle risultanze degli atti
CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di

GHIONDA MARIA STELLA
abitante in VIA MINDELLI LUIGI n. 9

GHIONDA MARIA NICOLA
Nata il 7.4.1916 a OSTUNI (BR)
Nubile

Capo Famiglia

GHIONDA MARIA STELLA
Nata il 25.3.1918 a OSTUNI (BR)
Nubile

Sorella

5.10.1988

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

(Angelo PACIFICCO)

L'Ufficiale d'Anagrafe delegato

Dott. ANGELO ROMA

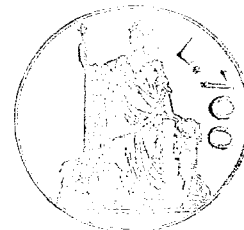
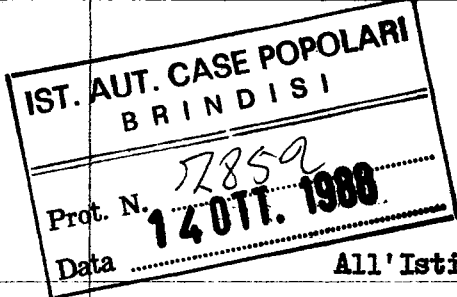
Dirigente Servizi Demografici



Si rilascia in carta (libera - legale) da valere per uso

Cementi To

N. B. - La qualifica di CAPO FAMIGLIA è attribuita in anagrafe soltanto per determinare a chi incombe l'obbligo delle denunce anagrafiche. Lo stato di famiglia perciò prova soltanto la composizione familiare del richiedente, ma non i rapporti economici intercorrenti fra le persone ivi comprese. Le notizie relative alla professione ed al titolo di studio non costituiscono materia di certificazione. (Decreto P. R. 31-1-1958, n. 136).



All'Istituto Autonomo per le Case Popolari

BRINDISI

Le sottoscritte GHIONDA Maria Nicola nata il 7.4.1916 e Maria Stella nata il 25.03.1918 entrambe in Ostuni ed ivi residenti in via Mons. Mindelli n.9 scala A int. 19, chiedono di poter conseguire la cessione in proprietà dell'alloggio sito in Ostuni Lotto 2° via Mons. Mindelli n.9 int.19, ai sensi dell'art. 29 della legge 8.8.77 , n.513 e successive modificazioni.

All'uopo, allegano:-

- 1) Stato di famiglia;
- 2) Copia dei mod. 201 riferiti all'anno 1987;
- 3) Fotocopia del contratto di locazione.

In attesa di riscontro, porgono distinti saluti.

Ostuni, 11 12 ottobre 1988

Ghionda Maria Stella

Ghionda Maria Nicola

M. Ruffin
Appl
Ga

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

Prot. N. 6433
Ufficio Inquilinato

Brindisi, li 7a OTT 1979

-AL SIG. Spionda M. Nicola e M. Stella

Via On. Indelli - 1050 2o - S. el 3

OST J N 1

OGGETTO: Invio contratto di locazione.-

Si trasmette, allegato alla presente, copia del
contratto di locazione relativo all'appartamento da Lei te-
nuto in fitto.-
Distinti saluti.-

IL DIRETTORE-GENERALE FF.
(Dott. Ing. Giovanni ROMA)

All'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
R1 BRINDISI

L. H. Ruffano
A.M.

da: Sebastia Ghionola Stella segretario
dell' alloggio popolare sito in OSTUNI in
Via Mons. Minelli Scala A/3 lotto 20°
in riferimento alla nota del 24-4-89
n. 3295 prot. di questo IACP relativa
al contratto preliminare di vendita fa
presente che intende pagare il prezzo di
cessione dell' alloggio in unica soluzione
di cui al punto a) della predetta nota.

OSTUNI - 24-4-89

Con osservazioni
Ghionola M. Stella

UFFICIO REGISTRI	
3387	
Prot. n.	
Data	27 APR 1989



COMUNE DI OSTUNI

PROVINCIA DI BRINDISI

UFFICIO ANAGRAFE

STATO
DI
FAMIGLIA

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

In conformita' delle risultanze degli atti
CERTIFICA la seguente composizione della famiglia di

GHIONDA MARIA STELLA
abitante in VIA MINDELLI LUIGI n. 9

GHIONDA MARIA NICOLA
Nata il 7.4.1916 a OSTUNI (BR)
Nubile

Capo Famiglia

GHIONDA MARIA STELLA
Nata il 25.3.1918 a OSTUNI (BR)
Nubile

Sorella



5.10.1988

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

(Firma)

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

L'Ufficiale d'Anagrafe delegato

Dott. ANGELO ROMA

Dirigente Servizi Demografici

Si rilascia in carta (libera - legale) da valere per uso

Conservato

N. B. - La qualifica di CAPO FAMIGLIA è attribuita in anagrafe soltanto per determinare a chi incombe l'obbligo delle denunce anagrafiche. Lo stato di famiglia perciò prova soltanto la composizione familiare del richiedente, ma non i rapporti economici intercorrenti fra le persone ivi comprese. Le notizie relative alla professione ed al titolo di studio non costituiscono materia di certificazione. (Decreto P. R. 31-1-1958, n. 136).

SPETT.LE

ISTITUTO AUTONOMO per le case Popolari

della provincia di BRINDISI

Il sottoscritto Grece Renato nato ad Ostuni(BR)

il 27.03.56 ed ivi residente alla Via M.

Mindelli n°9, riconferma la volontà della zia

deceduta il 28.04.89, GHIONDA MARIA STELLA in

data 24.04.89 di riscattare detta abitazione

sita in Ostuni Lotte n°20 scala A interne 3

della già citata Via M. Mindelli n°9 . Lo stesso

nel riscattare il suddette alloggi chiede di

pagare seconde quanto previsto dal punto A

della nota Pro.t. n°3295 del 21.04. C.A

e cioè in un unica soluzione l'importo di l.

L. 5.518.800.

A ll'uopo allega: Situazione di famiglia al 13.12 .88

Certificato di residenza storico.

O STUNI 20.07.89

DISTINTI SALUTI

Renato Grece

IST. AUT. CASE POPOLARI	
6014	
Pro.	
Data	21 LUG. 1989

11.02.80

Il presente è un documento riservato

Il presente è un documento riservato

Il presente è un documento riservato

Il presente è un documento riservato

Il presente è un documento riservato

Il presente è un documento riservato

Il presente è un documento riservato

Il presente è un documento riservato

Il presente è un documento riservato

Il presente è un documento riservato

Il presente è un documento riservato

Il presente è un documento riservato

Il presente è un documento riservato

Il presente è un documento riservato

Il presente è un documento riservato

Il presente è un documento riservato

Il presente è un documento riservato

Il presente è un documento riservato

27 SET. 1988

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

RACCOMANDATA A.R.

Prot. n. 17372

- Al Sig. ANTONDA NICOLA E STELLA

Via Cons. Minelli

- C S T U N I -

OGGETTO: Art. 29 della Legge 8.8.77, n. 513 e successive modificazioni.
Cessione in proprietà dell'alloggio sito in Catani
Lotto/Cantiere 2° Piazza/Via Cons. Minelli
n. scala A int. 10 Piano . Assegnatario Sig.
ANTONDA NICOLA E STELLA . =

Si comunica che, ai sensi delle disposizioni di legge citate in oggetto e per effetto delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 3509 del 16.4.1987 e n. 8748 del 30.9.1987, la S.V. può conseguire la cessione in proprietà dell'alloggio indicato in oggetto.

Pertanto, considerato che la cessione avverrà alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 28 della stessa legge le quali peraltro consentono il ricorso al preliminare di vendita, e successi ve modificazioni, si invita la S.V. a voler presentarsi, entro il termine di giorni quindici dalla data di ricezione della presente comunicazioni domanda in carta da bollo di cessione in proprietà dell'alloggio con al legata la seguente documentazione in bollo:

- 1) - Stato di famiglia;
- 2) - Copia (mod. 740/87) della ultima dichiarazione dei redditi (1986);
- 3) - Copia Mod. 101/87;
- 4) - Copia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi o del Mod. 101/87.

In caso di disoccupazione, nell'anno 1986, la S.V. dovrà presentare apposito certificato rilasciato dall'Ufficio Provinciale del La voro.

Inoltre, in caso di comprovata impossibilità a produrre la so pra indicata documentazione, la S.V. dovrà rilasciare dichiarazione sostitutiva d'atto di notorietà con la quale dichiara, oltre ai motivi per i quali é impossibilitato a produrre la documentazione richiesta, la situazione reddituale complessiva familiare dell'anno 1986. =

P.S. Si prega inviare fotocopia
del contratto di locazione

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Ing. Erminio ELIA)

RG/pe/

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

27 GEN. 1962

948- RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. GHIONDA Felice
Lotto 2^a Scala C Int. 3
Via per Ceglie
OSTUNI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 4.102.=, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. n. 7267

Brindisi, li 16-8-61

AL SIG. Giuseppina Felice

Lotto 20 Scala E Int. 3

Via Per Pegli.e.

Ostuni

OGGETTO: Regularizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £. 1.028 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 3.25 . =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £. 4.092 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi	
£ <u>1.028</u> vano per vani <u>3.25</u> £ .	<u>3.341</u>
b- Canone consumo acqua normale.....£ .	<u>500</u>
c- Contributo per illuminazione scale£..	<u>150</u>
d- I.G.E. 3% solo su a).....£.	<u>101</u>
	<u>4.092</u>

TOTALE LIRE

Di quanto innanzi si da comunicazione a tutti gli effetti di Legge .



IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo G. VALLARINO)

[Handwritten signature]

ISTITUTO AUTONOMO per le CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi
=====

Minuto
Prot. 304

Brindisi 24 Marzo 1950

OGGETTO: Assegnazione alloggio.

Al Sig. Chionda Felice fu Giovanni

Via _____

O S T U N I

In accoglimento della istanza presentata a suo tempo si comunica che Le è stato assegnato un appartamento composto di 2 vani, oltre gli accessori al lotto 2° delle Case Popolari in Ostuni.

Si invita la S.V. a provvedere al versamento a 1/2 assegno bancario che sarà ritirato da incaricato di questo Istituto verso il rilascio di regolare ricevuta, della somma di £.6.021,- come appresso dovuta:

£.3.000 per fitto dal 1.4.50 al 10.5.50

£.2.250 per deposito cauzionale

£. 360 per canone mensile anticipato consumo acqua

£. 300 per deposito spese contrattuali

£. 111 per I.G.E. e bollo.

La consegna dei locali avverrà il 30 corr. alle ore 10, ora in cui la S.V. medesima dovrà rendersi reperibile.

IL PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

*Q. B.
2°
1°*

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooo00ooo-----

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto CHIONDA Felice fu Giovanni
assegnatario dell'appartamento n. _____ palazzina B
alle Case Popolari di Ostuni, composti di vani _____ oltre cu-
cina ed accessori, posta a piano _____.-

D I C H I A R A

di essersi ricevuto in consegna il predetto appartamento in
perfette condizioni complete di infissi, vetri, serratura con
chiave alle porte interne e n. tre chiavi per la porta di in-
gresso, lavandino, vaso per gabinetto, impianto elettrico com-
pleto di tutti i vani e derivazione di acqua.-

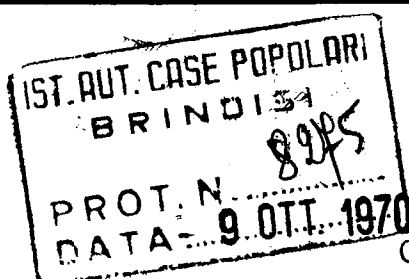
Il fabbricato è di nuova costruzione.-

Contratto n. _____ in data _____.-

BRINDISI, li I° aprile 1950.-

L'INQUILINO

Ghionda Felice fu Giovanni



70 lotto

RACCOMANDATA

Ostuni, li 19 Sett. 1970

Spett/le
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
Via Casimiro -

BRINDISI

Sezione inquilinato -

OGGETTO: Restituzione deposito cauzionale -

Il sottoscritto già fittuario dell'alloggio alla Via Mindelli,
n.9 - lotto 2° - ora intestato alle proprie sorelle GHIONDA M.Nicola
e GHIONDA M.Stella, con decorrenza dal 10.8.1970,

c h i e d e

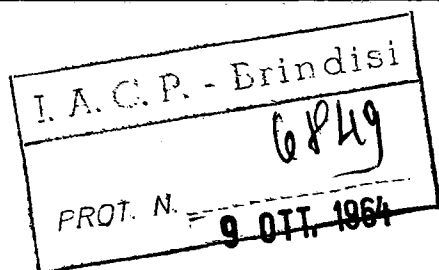
che gli vengano rimborsate le due mensilità di fitto, anticipate, a
titolo cauzionale, all'epoca del contratto originario.

Mentre resta in attesa, ringrazia anticipatamente, e porge di-
stinti saluti.

(Ghionda Felice)

Ghionda Felice

Via Mindelli, n.9/ Lotto 2°
(Brindisi) 72017 = O S T U N I



OSTUNI
Case popolari
Lotto 2^a Sc. A/19

Spett/ Ente Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di

BRINDISI

Le sottoscritte sorelle GHIONDA M.Nicola e M.Stella,
nate e domiciliate in OSTUNI, via Mons.Mindelli n°
19 int.3,

CHIEDONO

a codesta Spett/Amministrazione che l'abitazione,
assegnata a suo tempo al loro fratello GHIONDA FELICE, Lotto 2 A/19
attualmente sposato ed emigrato e residente in Ger-
mania, sia assegnata ed intestata ad una delle sot-
toscritte:

- GHIONDA M.NICOLA nata 7/4/1916 a OSTUNI (BR.)
- GHIONDA M.Stella nata 25/3/1918 a OSTUNI (BR.)

in quanto sono loro che provvedono ai pagamenti:
pigione, acqua ecced ed inoltre il fratello essen-
dosi sposato non fa più parte della loro convivenza.
Sicuri di essere accontentati per quanto chiedono,
con devota stima ossequiano.-

Ostuni, 8 ottobre 1964

Ghionda M. Nicola
Ghionda M. Stella

Sig.ne

Ghionda M.Nicola e M.Stella

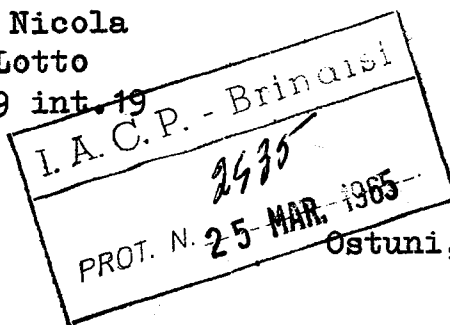
Via Mons.Mindelli n°19 int.3

OSTUNI

A
Mariani
necessario
rispondere e
soluto

Sig.ne GHIONDA Maria Nicola
e Maria Stella - 2° Lotto
Via Mons.Mindelli n°9 int.19

O S T U N I



RACCOMANDATA

Ostuni, 23 Marzo 1965

Spett/ ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI

B R I N D I S I

OGGETTO: Cambio intestazione alloggio.
=====

In riferimento alla Vostra pregiata richiesta
del 16/10 u.s. N° 6849 di prot. Sez.Amm.va.

Qui accluso Vi rimettiamo i documenti per ef=
fettuare, da parte di codesto Istituto, il cambio del=
l'intestazione alloggio da nostro fratello GHIONDA Felice
a noi sottoscritte GHIONDA Maria Nicola e Maria Stella.

Con osservanza

Ghionda M. Nicola
Ghionda M. Stella

All. 2

e la mamma

6849

16 OTT. 1964

SEZ. Amm/va

- ALLE SIG. NE GHIONDA MARIA
NICOLA E MARIA STELLA -
2° Lotto - via Mons. Mindelli p.19

OSTUNI

OGGETTO: Cambio intestazione alloggio.-

In riferimento alla richiesta di cambio di intestazione alloggio, si comunica che per potere esaminare tale richiesta è necessario che sia prodotta la seguente documentazione:

- 1°)- Dichiarazione di rinuncia da parte del fratello Ghienda Felice, con firma autenticata;
- 2°)- Stato di famiglia storico.-

IL PRESIDENTE

(Gr. Uff. Com. te U. G. VALLARINO)

PA/MI/va.-



C I T T A' D I O S T U N I

(Provincia di Brindisi)

.....

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE

VISTO gli atti di ufficio

CERTIFICA

che al 7/10/1957, data della morte di Cavallo Maria Carmela vedova di Ghionda Giovanni, la di lei famiglia risultava composta come appresso:

Cavallo Maria Carmela, nata in Ostuni il 2/3/883, capo famiglia;

Ghionda Maria Nicola, nata in Ostuni il 7/4/1916, figlia;

Ghionda Maria Stella, nata in Ostuni il 25/3/1918, figlia;

Ghionda Felice, nato in Ostuni il 3/1/1920, figlio.

In fede del vero rilascia il presente a richiesta di Greco Arcangelo, persona conosciuta, per uso conveniente.====

Ostuni, 3/3/1965

L'UFFICIALE DI ANAGRAFE



[Handwritten signature]

Ostuni
Case popolari
Lotto 2° - Se



I. A. C. P. - Brindisi
25 MAR. 1965
PROT. N. 2435

All'Istituto Autonomo per le Case Popolari della
Provincia di

B R I N D I S I

Il sottoscritto GHIONDA FELICE fu Giovanni, nato a
OSTUNI (Brindisi) il 3/1/1920 e residente in Germa-
nia per ragione di lavoro -----

C H I E D E

a codesto Istituto che l'abitazione, a suo tempo,
a lui assegnata, sita in OSTUNI alla via Mons.Mindelli

n° 9 int. 19, di proprietà di codesto Istituto, sia
intestata alle sue sorelle GHIONDA Maria Nicola e
GHIONDA Maria Stella fu Giovanni, in quanto esse
l'abitano dall'assegnazione.-----

non vi sono altri comi-
renti
VAltre alle due sorelle

Inoltre per le variazioni di cui codesto Spett/ENTE
si compiacerà apportare, dichiara di esonerare, lo
stesso ENTE da ogni responsabilità presente e futura.

In fede.-

Ostuni, 23 Marzo 1965

Ghionda Felice

CITTA' DI OSTUNI

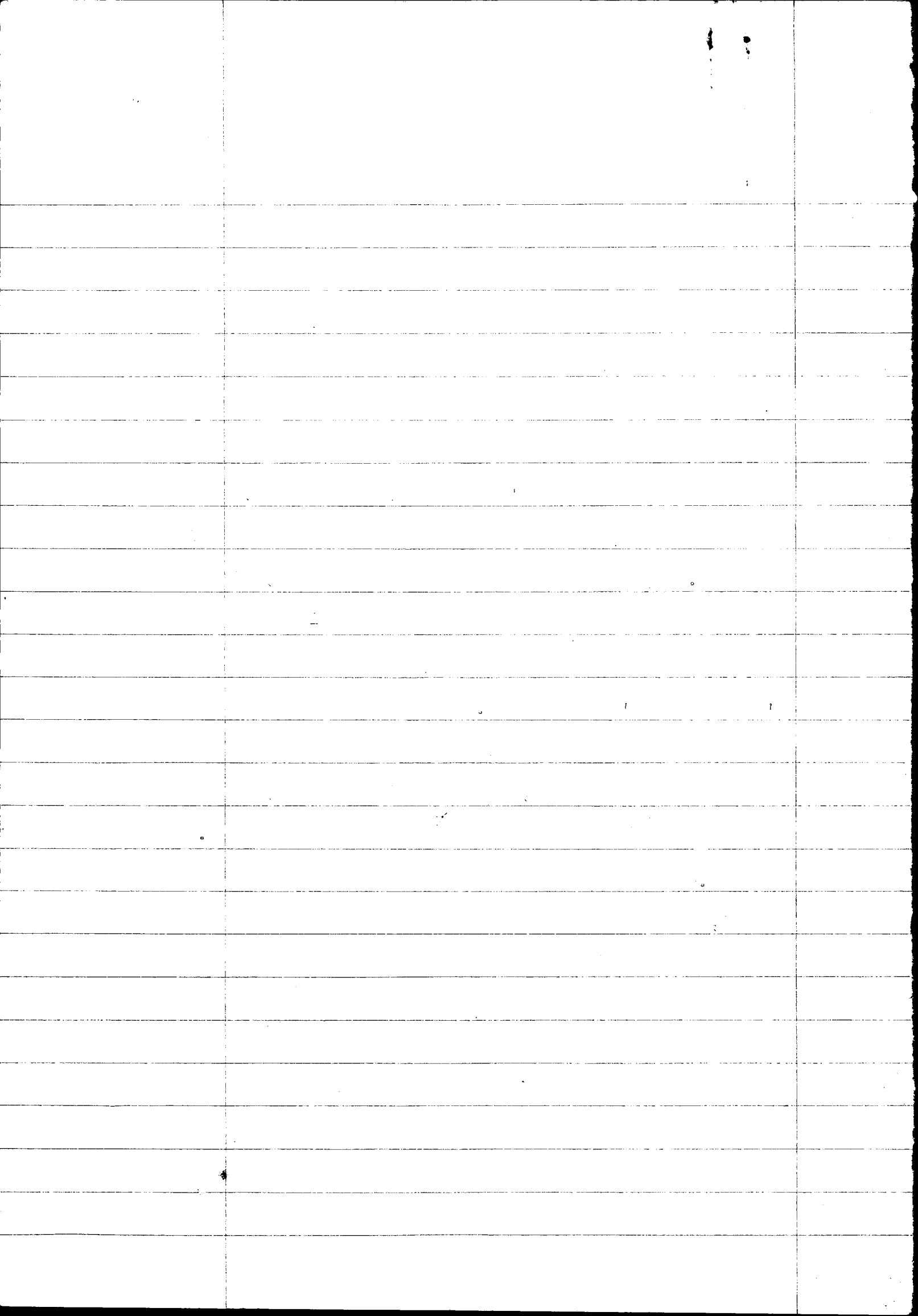
Vi si attesta la autenticità della firma di
S. GHIONDA FELICE
residente in Ostuni

Ostuni, il 23 MAR. 1965

Il SEGRETARIO COMUNALE

Antonio Rizzo





ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. _____
Ufficio Inquilinato

Brindisi, 11 _____

-AL SIG. GIORDA M. NICOLA E M. STEL

Via Mandelli - 9 - Lotto 2°

OSTUNI

OGGETTO: Cambio di intestazione di alloggio in locazione semplice -

In accoglimento della Sua istanza, comunico che Le è stato concesso il cambio di intestazione di un alloggio in locazione nello stabile di proprietà di questo Istituto, sito in via Mandelli lotto 2 scala 3 interno 1.-

Detto alloggio è composto di vani utili 2 oltre gli accessori equivalenti a vani legali- 1.25.-

La invito, pertanto, a presentarsi alla Sede di questo Istituto, via Casimiro n. 17 per la stipula del relativo contratto.-

Preventivamente, però, dovrà avere eseguito, a mezzo dello allegato bollettino di c/c postale, il versamento della somma di Lire 21.1.19 come appresso dovuto:

a)- mensilità di fitto e servizi dal <u>10/8/1970</u> al <u>10/9/1970</u>	
£. <u>1.412</u> vano x vani <u>1.25</u>	£. <u>1.773</u>
b)- canone consumo acqua normale e fogna....	£. <u>1.25</u>
c)- contributo nelle spese di illuminazione delle scale.....	" <u>200</u>
d)- imposta registrazione, ecc. il 4% su a)...	" <u>184</u>
TOTALE IMPORTO MENSILE FITTO.....	£. <u>2.157</u>
e)- Deposito cauzionale (pari a 2 mensilità di fitto)....	" <u>11.946</u>
f)- Deposito spese contrattuali.....	" <u>6.000</u>
TOTALE.....	£. <u>21.1.19</u>

Il canone mensile suindicato s'intende in via affatto provvisoria e come tale suscettibile di aumento o di diminuzione in rapporto all'effettivo ammontare delle opere che starà per risultare dagli atti finali di collaudo, cui è subordinato il piano finanziario definitivo.-

In sede di contratto Le saranno indicate la data e l'ora di consegna dell'appartamento.-

Non presentandosi entro il 7/9/1970 corrente, sarà dichiarata rinunciataria al cambio di intestazione dell'alloggio.-

IL PRESIDENTE
(Gr. Uff. Com. te U.G. VALLARINO)